

FARMACISTA 33 – 10 aprile 2012

Parafarmacie, su veterinari cautela nei rifornimenti

In attesa che arrivi un chiarimento, attraverso qualche provvedimento legislativo, sull'interpretazione da dare all'articolo 11 del cosiddetto decreto liberalizzazioni, che faccia luce in particolare alla questione dei farmaci veterinari dispensabili nelle parafarmacie - visto che in determinate condizioni alcuni medicinali per uso umano possono essere somministrati agli animali - il Coordinamento parafarmacie invita alla prudenza. Se da un lato l'interpretazione che ne danno le Parafarmacie, secondo quanto emerge da un intervento pubblicato sul sito, sembra indicare che è possibile dispensare anche questa tipologia, il consiglio, «con la cautela necessaria in una prima fase, è di ricorrere alla procedura di acquisto dal magazzino intermedio solo in presenza della ricetta veterinaria e dunque evitare la detenzione del farmaco oltre il tempo necessario alla evasione della ricetta». In ogni caso, «qualora si presenti in parafarmacia un cittadino con una ricetta veterinaria, nella quale è prescritto un medicinale che risponde ai requisiti definiti all'art. 10, D.L. 6 aprile 2006, n. 193, punto 1, lettera b) n.1, il farmacista della parafarmacia ha il dovere e la responsabilità di dispensare tale farmaco». D'altro canto, continua il sito, «se il legislatore avesse avuto dei dubbi nel merito, avrebbe escluso già nel testo dell'art. 11, comma 14, la vendita dei suddetti medicinali negli esercizi commerciali, al pari di quanto previsto per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».